

L.R. 19.12.2007, N. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"

Pubblicata su B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007

(l'articolo di seguito riportato è stato integrato con le successive modifiche e integrazioni di cui alle LL.RR. 16/2008, 44/2011 e 36/2013)

... *omissis*...

Art. 51

Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti

1. Per l'applicazione delle procedure semplificate, l'esercizio delle attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere avviato, decorsi i novanta giorni dall'invio alla Provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle seguenti:
 - a) rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;
 - b) indicazione dettagliata delle attività di recupero da svolgere;
 - c) dimostrazione della capacità di recupero e del ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati a essere recuperati;
 - d) indicazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;
 - e) indicazione delle modalità con cui svolgere le attività di recupero, delle caratteristiche strutturali dell'impianto, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di sicurezza adottati e della potenzialità dell'impianto;
 - f) rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
 - g) rispetto delle norme in materia di smaltimento dei reflui.
2. Le condizioni prescritte dal comma 1 sono documentate nella relazione da allegare alla comunicazione d'inizio attività, di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere realizzati solo in aree a destinazione urbanistica artigianale o industriale ad esclusione di:
 - a) impianti per il recupero di frazioni organiche;
 - b) impianti per il recupero di rifiuti inerti in aree con attività estrattive in esercizio o già autorizzate.
4. L'esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.
5. La Provincia territorialmente competente, decorso un anno dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro i sessanta giorni successivi verifica, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari

all'esercizio dell'attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.

6. La Provincia territorialmente competente, se accerta il mancato avvio delle operazioni di recupero, assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell'attività e la cancellazione dal registro di cui al comma 3 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
7. La Giunta regionale emana direttive per la realizzazione degli impianti, e per stabilire condizioni e requisiti tecnici di gestione delle attività di cui al presente articolo.

... omissis...